

## SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è rappresentato da un'attività di segnalazione da parte dei dipendenti su attività o comportamenti illeciti rilevati durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Ebbene, in tale materia, il D.Lgs. 24/2023, abrogando esplicitamente l'art. 54 *bis* del D.Lgs. 165/2001, l'articolo 6, commi 2 *ter* e 2 *quater*, del D.Lgs. 231/2001 e l'art. 3 della L. 179/2017, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, in modo da garantire una regolamentazione organica e uniforme mirata a reprimere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi (cioè, non anonimamente), decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso.

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni attraverso i canali predisposti dalla Società non solo tutti i suoi dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore della Società, compresi i volontari e gli allenatori e/o preparatori atletici.

È bene evidenziare che il segnalante, nei casi individuati dagli artt. 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023, può provvedere alla segnalazione degli illeciti di cui ha conoscenza anche direttamente all'ANAC, all'indirizzo [web https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/](https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/) ovvero attraverso divulgazioni pubbliche, o ancora con denuncia alla Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.

Le tutele previste per i soggetti segnalanti si applicano anche qualora la segnalazione (la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o la divulgazione pubblica) di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che riguardino:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) commissione di reati ritenuti particolarmente sensibili dalla normativa (come ad esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), oppure mancata osservanza dei precetti del Codice Etico;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Fermo restando quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs 24/2023, si specifica che la procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il RPCT, destinatario delle segnalazioni, ne mantiene la riservatezza e ne organizza la tenuta di archivio.

Lo stesso obbligo di riservatezza è previsto a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza delle suddette segnalazioni e di coloro che successivamente verranno coinvolti nel processo di gestione di ciascuna segnalazione. La violazione della riservatezza può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale di colui che la commette.

Nel caso in cui la segnalazione di attività o comportamenti illeciti riguardi il RPCT, questa deve essere inviata direttamente all'ANAC, attraverso il canale all'uopo predisposto sul sito *web* di riferimento.

Le segnalazioni al RPCT, non sostituiscono, ove ne ricorrano i presupposti, quelle obbligatorie all'Autorità Giudiziaria.

Per effettuare la propria segnalazione, il segnalante utilizza la apposita piattaforma informatica con accesso tramite *link* sul sito della Società, in "Società trasparente", nella sottosezione "Segnalazione di irregolarità - *Whistleblowing*".

In via alternativa, le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta, anche con modalità informatica sull'apposita casella di posta elettronica in uso al solo Responsabile, oppure in forma orale, mediante un incontro diretto con il Responsabile, fissato su richiesta della persona segnalante. L'incontro dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni.

La segnalazione interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

È indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportata o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

La segnalazione ricevuta vedrà separati i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire alla identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Al segnalante viene rilasciato un codice dal sistema informatico, che garantisce la crittografia dei dati inseriti della documentazione eventualmente allegata.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al Responsabile e agli altri eventuali soggetti di supporto.

Nel caso in cui la segnalazione sia indirizzata al Presidente/Amministratore Delegato e non riguardi il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il primo dovrà sempre comunicare la segnalazione al secondo.

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli di carattere disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente infondata, il Responsabile ne disporrà l'archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno definite, di norma, entro 120 giorni dalla ricezione delle medesime, salvo casi di particolare natura e gravità.

Solo alla scadenza del predetto termine, a conclusione degli accertamenti, il Responsabile informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Nella Relazione annuale del RPCT redatta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge dovranno essere riportati il numero di segnalazioni giunte e le tipologie di illecito riscontrate.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

La società mette a disposizione una piattaforma per le segnalazioni al seguente link <https://aquatempra.whistleblowing.net>